

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "MTB - Milano Trail Bike Associazione Sportiva Dilettantistica"

Articolo 1. Denominazione - Sede

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio al D.p.r n° 361 del 10 febbraio 2000 e a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è stata costituita con sede legale in Milano - Via Tadino, 4 l'associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro istituito presso la prefettura, denominata **MTB - Milano Trail Bike Associazione Sportiva Dilettantistica**.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2. Scopo - Oggetto

L'associazione, in conformità al dettato dell'articolo 90, co. 18, L. 289/2002, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha scopi di lucro e rispetta il principio di democrazia interna, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

Essa è apartigiana e apolitica. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, in particolare nelle discipline legate alla Mountain Bike, al Ciclismo e al Cicloturismo;
- gestire impianti sportivi-ricreativi e culturali;
- perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, ricorrendone le esigenze potranno essere costituite specifiche sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva-ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- il corpo istruttori viene costituito a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
- indire corsi di avviamento allo sport, all'attività motoria di base;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.

Articolo 3. - Durata

La durata dell'associazione è fino al 2050 e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4. - Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell' Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del direttivo e al rilascio della tessera sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato.

La qualità di associato dà diritto

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, come meglio delineato nel regolamento associativo. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l' anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5. - Recesso - Esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L' esclusione sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo nei confronti del associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell' Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell' Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all' Associazione;
- che non mantenga un comportamento idoneo allo svolgimento dell'attività.

L' esclusione diventa operante dal momento dell' annotazione nel libro degli associati.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante raccomandata. Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 6. - Fondo Comune

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, circostanza in cui il patrimonio verrà devoluto a fini sportivi.

Articolo 7. - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio.

Articolo 8. - Organi dell' Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli associati

Il Consiglio Direttivo

Articolo 9. - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, uno pro capite.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 10. - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette scelti fra gli associati, le cui cariche hanno carattere di gratuità, fatta salva la possibilità di percepire rimborsi spese.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio di ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive in ambito della medesima disciplina sportiva.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga (anche mediante l'utilizzo di mezzi di videocomunicazione) la maggioranza dei componenti.

È consentita la sottoscrizione di deleghe a favore (con eventuali indicazioni delle disposizioni di voto) di altri membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica hanno la facoltà di convocare entro trenta giorni l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, ovvero proseguire fino alla naturale scadenza del mandato.

Se viene meno un numero di consiglieri che non costituisce la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica hanno la facoltà di convocare entro trenta giorni l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, ovvero proseguire fino alla naturale scadenza del mandato.

In caso di recesso le cariche dei consiglieri superstiti verranno riassegnate tra gli stessi; è consentita la sovrapposizione delle cariche ove non espressamente vietato dalla legge.

Articolo 11. - Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 12. - Rappresentanza

Il Presidente ha facoltà di sottoscrizione di impegni di valore compreso entro i 5.000,00 euro, per impegni di valore superiore al suddetto importo è necessaria altresì la sottoscrizione da parte del Vice Presidente.

Articolo 13. - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della sua liquidazione ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

Articolo 14. - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.